

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, comma 2. Prenotazione di spesa e autorizzazione avvio intervento urgente di p.c. in Comune di Forni Avoltri a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale per Pierabech.

- OPI 1133 –

L'Assessore regionale alla Protezione Civile

Vista la l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante; “Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile”;

Atteso che ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore dallo stesso delegato, in caso d'urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, può con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, provvedere agli interventi urgenti di protezione civile;

Atteso che il Comune di Forni Avoltri, a seguito degli eccezionali eventi meteo avversi del 10 agosto u.s., con nota del 30 settembre 2017 – prot. PCR n. 13298/17, ha segnalato l'aggravamento di un dissesto già segnalato il 22 agosto 2016, consistente in un cedimento della sede stradale a valle della viabilità comunale per Pierabech, interessata dal transito stradale dei mezzi pesanti in servizio presso gli stabilimenti della Goccia di Carnia e delle vicine cave di marmo, nonché della viabilità di accesso a diverse strutture turistiche e malghe in quota;

Vista la perizia sommaria di spesa, composta da relazione tecnica e computo metrico estimativo, predisposta il 4 dicembre 2017 dalla Protezione civile della Regione, riferimento interno n. AI/52/2017, con la quale si propone di intervenire con somma urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, in Comune di Forni Avoltri a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale per Pierabech;

Rilevato, nella relazione tecnica della perizia sommaria di spesa, che l'intervento di somma urgenza, da porre in atto in un'unica opera funzionale anziché per lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, è finalizzato alla stabilizzazione della frana che ha coinvolto la sede stradale e consiste nella costruzione del tratto di opera di sostegno crollata, nella captazione, regimazione e scolo delle acque ipogee e meteoriche di ruscellamento di versante e in altre opere minori di rifinitura e completamento che saranno decise in fase esecutiva;

Rilevato che nella stessa relazione tecnica viene indicato il costo complessivo degli interventi sopra descritti, stimato in via presuntiva in Euro 267.445,00.- così suddivisi:

- Lavori	Euro	215.500,00.-;
- I.V.A. 22%	Euro	47.410,00.-;
- Incentivi art. 11 l.r. n. 14/2002	Euro	4.310,00.-;
- Contributo ANAC	Euro	225,00.-;

Dato atto che la citata relazione tecnica evidenzia che le opere individuate nella loro qualità di interventi urgenti di protezione civile finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del terreno, devono intendersi prioritarie ed indifferibili e che trova, inoltre, applicazione quanto stabilito dall'art. 9 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in l. 11 novembre 2014, n. 164;

Considerato, infine, che con la medesima relazione, valutata l'urgenza di avviare e dare attuazione all'intervento di cui trattasi, si propone che all'aggiudicazione definitiva, condizionata all'atto positivo dei controlli di legge, segua la consegna dei lavori, in via di urgenza, in attesa della stipula del contratto d'appalto, al fine di realizzare immediatamente le prime misure di messa in sicurezza del transito e dell'opera;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, con un'unica opera funzionale anziché per lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la realizzazione dell'intervento sopra specificato, di approvare la perizia sommaria e di disporre la prenotazione della spesa dell'importo di Euro 267.220,00.- a carico del capitolo 281000 delle uscite del bilancio del "Fondo regionale per la protezione civile" - spese di investimento - Codice Siope 2.02.01.09.014 - opere per la sistemazione del suolo;

Dato atto che la spesa di Euro 225,00.- relativa al contributo a favore dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, è posta a carico del capitolo 16001 delle uscite del "Fondo regionale per la protezione civile" - Codice Siope 1.02.01.99.000;

Ravvisata la necessità di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14, dovendo effettuare tale intervento nel più breve tempo possibile al fine di affrontare la situazione di emergenza sopra descritta;

Atteso che, per quanto sopra specificato ed ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori verranno affidati, previo esperimento di gara ufficiosa con offerta a prezzi unitari, all'impresa che avrà presentato il prezzo complessivo più basso;

Rilevato, che la scelta del criterio del prezzo più basso è una scelta obbligata, per le caratteristiche intrinseche dell'intervento, che peraltro è sotto la soglia del milione di euro, come previsto dall'art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e che, in ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. n. 64/1986, che legittima l'intervento urgente sia nei casi di emergenza in corso che di prevenzione urgente a salvaguardia della pubblica incolumità, è indispensabile procedere con la massima urgenza, senza attivare procedure quali quelle per la valutazione tecnico-economica dell'offerta, che necessariamente richiederebbero tempi incompatibili con quelli per ristabilire la sicurezza del territorio;

Rilevato, inoltre, che la rispondenza ai requisiti di qualità sarà garantita dalla costante verifica e sorveglianza dei lavori da parte della Protezione civile della Regione durante l'intera fase di realizzazione dell'opera;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2017, n. 1425 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64;

Vista la l.r. 08 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto l'articolo 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64;

Visto il D. P. Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres.;

Decreta

- 1.** Di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. n. 31 dicembre 1986, n. 64, la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Forni Avoltri a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale per Pierabech.
- 2.** Di approvare la perizia sommaria relativa all'intervento urgente sopra descritto, composta da relazione tecnica e computo metrico estimativo, predisposta il 4 dicembre 2017 dalla Protezione civile della Regione, nell'importo complessivo di Euro 267.445,00.- così suddivisi:

- Lavori	Euro	215.500,00.-;
- I.V.A. 22%	Euro	47.410,00.-;
- Incentivi art. 11 l.r. n. 14/2002	Euro	4.310,00.-;
- Contributo ANAC	Euro	225,00.-.
- 3.** Di dare atto che l'intervento urgente di cui al punto 1), da porre in atto in un'unica opera funzionale anziché per lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, è finalizzato alla stabilizzazione della frana che ha coinvolto la sede stradale e consiste nella costruzione del tratto di opera di sostegno crollata, nella captazione, regimazione e scolo delle acque ipogee e meteoriche di ruscellamento di versante e in altre opere minori di rifinitura e completamento che saranno decise in fase esecutiva.
- 4.** Di dare atto che le opere individuate nella loro qualità di interventi urgenti di protezione civile finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del terreno, devono intendersi prioritarie ed indifferibili e che trova, inoltre, applicazione quanto stabilito dall'art. 9 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in l. 11 novembre 2014, n. 164.
- 5.** Di autorizzare, stante l'urgenza, l'appalto dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1) mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14; i lavori verranno affidati, previo esperimento di gara ufficiosa con offerta a prezzi unitari, all'impresa che avrà presentato il prezzo complessivo più basso, per le motivazioni di cui alle premesse ed ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016.
- 6.** Di autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza dopo l'aggiudicazione definitiva, condizionata all'atto positivo dei controlli di legge, in attesa della stipula del contratto d'appalto.
- 7.** Di prenotare l'importo di Euro 267.220,00.- a carico del capitolo 281000 delle uscite del bilancio del "Fondo regionale per la protezione civile" - spese di investimento - Codice Siope 2.02.01.09.014 - opere per la sistemazione del suolo.
- 8.** Di dare atto che la spesa di Euro 225,00.- relativa al contributo a favore dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, è posta a carico del capitolo 16001 delle uscite del "Fondo regionale per la protezione civile" - Codice Siope 1.02.01.99.000.
- 9.** Di dare atto che, garantendo la realizzazione completa dell'opera nel più breve tempo possibile per la messa in sicurezza della viabilità sopra specificata, si procederà con un'unica opera funzionale anziché attuare l'opera per lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 10.** Di sottoporre il presente decreto alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- avv. Paolo Panontin -

L'ISTRUTTORE: G. A. Falcomer